

Circolare n. 01/2015

a cura della Commissione Studi del Consiglio Provinciale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Palermo

Legge di stabilità, il restyling delle agevolazioni per le nuove assunzioni.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014 la Legge di Stabilità 2015 mira a promuovere forme di occupazione stabile per le imprese del settore privato destinando, a tal fine, (art. 12 - *Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato*), un miliardo di euro per ciascun anno 2015/2016/2017 e 500 milioni per l'anno 2018.

La Legge in esame prevede, da un lato, al comma 121, la soppressione definitiva dei benefici di cui all'art. 8 co. 9 della Legge 407/90 per tutte le assunzioni a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2015, e dall'altro, al comma 118, l'esonero contributivo, fino ad un massimo di 8.060 euro su base annua, per i datori di lavoro che procederanno a nuove assunzioni, a tempo indeterminato, effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.

L'Inps, con la circolare n. 17 del 29/01/2015, ha, all'uopo, chiarito che le assunzioni/trasformazioni effettuate *terminus ante quem* continueranno a usufruire di tale beneficio (difatti, le procedure di elaborazione dei relativi moduli telematici sono state aggiornate inibendo l'invio di istanze per il riconoscimento del contributo disciplinato dall'art.8, comma 9, della Legge 407/90).

La norma, *in incipit*, precisa che si tratta di un intervento mirato a promuovere forme di occupazione stabile, con l'evidente intento di incentivare il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in luogo dell'utilizzo, ad esempio, di contratti di collaborazione a progetto o di contratti di associazione in partecipazione.

Viene, pertanto, previsto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per i successivi **trentasei mesi**, con un **tetto massimo annuo fissato in 8.060 euro** per singolo lavoratore; oltre la quota a carico dei lavoratori, rimane esclusa dall'esonero la contribuzione ai fondi di solidarietà di cui all'art. 3 l. 92/2012 ed il contributo al fondo di garanzia del tfr oltre l'eventuale quota contributiva a carico dell'azienda eccedente il limite massimo dello sgravio.

Sono invece esclusi dallo sgravio i premi e contributi INAIL che dovranno quindi essere regolarmente versati durante il triennio.

In particolare, il predetto beneficio si applica a **tutti i datori di lavoro privati e anche ai datori di lavoro agricoli**; a tal fine occorre sottolineare come, ai fini del diritto all'esonero, non assuma rilevanza la sussistenza della natura imprenditoriale in capo al datore di lavoro e, pertanto, il beneficio risulta esteso anche ai soggetti non imprenditori, compresi gli studi professionali.

Circolare n. 01/2015

a cura della Commissione Studi del Consiglio Provinciale

dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Palermo

L'esonero contributivo in oggetto **non si applica nei confronti della pubblica amministrazione**, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recati dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Tra le condizioni per la fruizione dell'esonero contributivo *de quo* è inserita quella per la quale, nei sei mesi precedenti l'assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato.

Il beneficio in parola è immediatamente usufruibile per le aziende che hanno proceduto ad assunzioni a tempo indeterminato o a trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato avvenute dal 1° gennaio; ad oggi, nei modelli Unilav, non è ancora stata prevista alcuna casella specifica, né l'Inps ha emanato alcuna circolare specificando il codice autorizzativo.

Pertanto, fino a successive nuove istruzioni, si procederà comunicando una ordinaria assunzione a tempo indeterminato senza accorgimenti e/o indicazioni aggiuntive; tuttavia, si potrà usufruire dello sgravio contributivo solo nel momento in cui l'Inps avrà indicato le modalità di esposizione del lavoratore nell'Uniemens e il codice autorizzazione relativo.

Nel beneficio vi rientrano anche le assunzioni a tempo indeterminato effettuate con contratti part time, mentre risultano esclusi le assunzioni a tempo indeterminato intermittente o a chiamata; rimane inteso che, nel caso dei part.time, l'entità dell'esonero sarà proporzionato secondo il principio stabilito all'art. 6 del D.Lgs. 61/2000 (computo lavoratori)7.

L'art. 1 al comma 118 individua specifiche condizioni ed esclusione per l'accesso all'esonero contributivo. In particolare, sono esclusi:

- i contratti di apprendistato e ai contratti di lavoro domestico;
- i lavoratori che, nei sei mesi precedenti, siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- ai lavoratori che, nei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge (1 ottobre 2014/31 dicembre 2014), abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Pertanto, qualsiasi assunzione a tempo indeterminato con lavoratori già con contratto a tempo indeterminato con lo stesso datore o con datori di lavoro comunque collegati allo stesso, nel periodo 1 ottobre/31 dicembre 2014 precluderà la possibilità di fruizione dell'esonero presso la stessa azienda del medesimo lavoratore, ancorché siano trascorsi sei mesi.

Inoltre sono esclusi i lavoratori per i quali il beneficio *de quo*, sia già stato utilizzato in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato. Resta da comprendere come debba

Circolare n. 01/2015

a cura della Commissione Studi del Consiglio Provinciale

dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Palermo

essere inteso tale limite ossia se la presenza di un'assunzione comunque nel periodo precluda in senso assoluto l'accesso al suddetto esonero o se il limite dei trentasei mesi debba intendersi quello massimo fruibile anche in presenza di diversi datori di lavoro.

La fruizione dell'esonero è inoltre subordinato alle condizioni generali per la fruizione di benefici contributivi previsti dall'art. 1 comma 1175 della L. 296/2006 e all'art. 4 comma 12, 13, 14 e 15 della L. 92/2012 ad esclusione dell'obbligo di cui all'art. 4 comma 12 lettera a) come indicato dalla circolare INPS n. 17/2015. In particolare non rileva ai fini della fruizione dell'esonero che l'assunzione costituisca obbligo preesistente previsto da norme di legge o della contrattazione collettiva come ad esempio il diritto di precedenza per i lavoratori con contratti a termine.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Pertanto, esso non è cumulabile con l'incentivo per l'assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree, di cui all'art. 4, commi 8 e seguenti, della legge n. 92/2012.

E' invece cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali ad esempio:

- a) l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili di cui all'art. 13, della legge n. 68/1999;
- b) l'incentivo per l'assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010, pari a euro 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori. Si ricorda che, a differenza dell'esonero contributivo introdotto dalla Legge di stabilità, la fruizione dell'incentivo all'assunzione di giovani genitori ai sensi del citato regolamento è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti cd. "*de minimis*" e non spetta qualora l'assunzione medesima costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 12, lettera a), della legge n. 92/2012;
- c) l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento Aspi di cui all'art. 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012, pari al 50% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento. Anche in questo caso, è utile rammentare che, a differenza dell'esonero contributivo introdotto dalla Legge di stabilità, la fruizione dell'incentivo all'assunzione di lavoratori beneficiari del trattamento Aspi è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti cd. "*de minimis*" e non spetta qualora l'assunzione medesima costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 12, lettera a), della legge n. 92/2012;

Circolare n. 01/2015

a cura della Commissione Studi del Consiglio Provinciale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Palermo

d) l'incentivo inerente il "Programma Garanzia Giovani", di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2014, come modificato dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 gennaio 2015, n. 11 (in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti).

e) l'incentivo per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all'art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, limitatamente agli operai agricoli.

Per quanto riguarda gli incentivi per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità *ex art. 6* della legge n. 223/1991, risulta cumulabile con l'esonero contributivo in parola esclusivamente il contributo di cui al comma 4 dell'art. 8 della citata legge, che, per la sua natura di incentivo economico finalizzato all'occupazione di lavoratori in condizioni di particolare svantaggio, non rientra nella nozione di beneficio di natura contributiva.

Pertanto, i datori di lavoro che, a partire dal 1° gennaio 2015, effettuano nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, possono usufruire, ove ricorrano tutte le restanti condizioni, dell'esonero contributivo di cui alla Legge di stabilità 2015 unitamente all'incentivo di natura economica di cui all'art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991, pari al 50% dell'indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto alla indennità medesima, fino ad un massimo di 12 mesi ovvero di 24 mesi, per assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni, ovvero di 36 mesi nel caso in cui l'assunzione del lavoratore di età superiore a 50 anni risulti effettuata nelle aree del Mezzogiorno.

Analogamente, il predetto cumulo è ammissibile nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Infine, in virtù della previsione di cui al comma 119 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal primo gennaio 2015, l'esonero contributivo in oggetto si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, dei lavoratori agricoli che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) che non risultino occupati nel corso dell'anno 2014, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.
- b) che non risultino iscritti negli elenchi nominativi dell'anno 2014 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 giornate, in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.

L'esonero contributivo per il settore agricolo è riconosciuto nel limite delle risorse indicate dal comma 120 della Legge di stabilità 2015, pari a:

- 2 milioni di euro, per l'anno 2015;
- 15 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016 e 2017;

Circolare n. 01/2015

a cura della Commissione Studi del Consiglio Provinciale

dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Palermo

- 11 milioni di euro, per l'anno 2018;

- 2 milioni di euro, per l'anno 2019.

Il riconoscimento del diritto alla fruizione dell'esonero contributivo è regolato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle relative istanze.

Nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'Istituto non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione.

Con riferimento alla corretta individuazione dei rapporti di lavoro agricoli, si fa presente che, in linea con la prassi previdenziale, nella nozione di rapporti di lavoro agricolo rientrano esclusivamente i rapporti di lavoro instaurati dai datori di lavoro con gli operai del settore agricolo.

Tabella di Raffronto

	LEGGE 407/90	LEGGE DI STABILITA' 2015
SGRAVIO	100 % MEZZOGIORNO E ARTIGIANI	SCONTO CONTRIBUTIVO
DURATA	TRE ANNI	TRE ANNI
ARCO TEMPORALE DI APPLICAZIONE	NESSUN LIMITE TEMPORALE	2015 - 2016 - 2017 - 2018
IMPORTO	NESSUN LIMITE ECONOMICO	MASSIMO € 8060
PREREQUISITO	ALMENO 24 MESI DI DISOCCUPAZIONE	ALMENO 6 MESI DI DISOCCUPAZIONE
RIPETIBILE	SI	NO